

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI”
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Via E.Curti,8 - 21036 GEMONIO (VA)
Tel.0332-601411 - mail vaic827009@istruzione.it
Cod. fiscale 83005290123 - posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it
Sito scuola: www.icscurti.gov.it

Allegato al Regolamento d’Istituto (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 19 dicembre 2017)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Premessa

Il presente regolamento intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire i diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa.

Nel delineare tali aspetti, oltre ad attenersi doverosamente a quanto disposto dal D.P.R. 249/98 istitutivo dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, ai singoli articoli in esso contenuti e al D.P.R. 235/2007, si delinea un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie dell’istituto Comprensivo “E. Curti” che abbraccia 10 scuole distribuite sul territorio dall’Infanzia alla Secondaria di 1° grado.

Anche nell’articolazione dei compiti degli organi Collegiali, spetta al personale scolastico e alla famiglia inquadrare i comportamenti trasgressivi e lesivi della persona e valutare gli idonei interventi di riparazione, con l’adozione delle rispettive sanzioni e dei provvedimenti disciplinari, senza tralasciare le eventuali opzioni alternative.

Gli interventi educativi sono disposti secondo una scala di gradualità, dal più lieve al più grave, in relazione alla tipologia di mancanze rilevate. Sarà compito di ogni insegnante individuare il tipo di intervento educativo più consono alla mancanza attuata, tenendo conto dell’età dell’alunno e del suo personale progetto educativo, in relazione al quadro delle sanzioni fissate da questo Regolamento.

Principi e finalità del regolamento di disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
2. Nessuno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. La responsabilità disciplinare è personale.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
6. Tutte i provvedimenti educativi possono essere irrogati soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In particolare la proporzione tra fatto contestato e accertato e la misura della sanzione deve tener conto anche della recidiva nel comportamento sanzionabile nonché dell'effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni (sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce il disagio provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno).

8. L'adozione di una sanzione disciplinare comporterà un'azione di riflessione e di auto-valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della classe, da un altro docente, dal dirigente in collaborazione con la famiglia, al fine di favorire nell'alunno una positiva fase di responsabilizzazione.
9. Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale.

Art.1 Mancanze disciplinari

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiranno comunque mancanze disciplinari:

- i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
- Le infrazioni che si potranno verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (visite e viaggi d'istruzione, attività integrative e laboratoriali, ...)

Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola: è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'istituto.

Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio consoni all'ambiente scolastico.

Art.2 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.3 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono attribuite tenendo conto della situazione personale dell'alunno.

L'ammonizione verbale o scritta è la prima forma di sanzione disciplinare e serve a segnalare tempestivamente alla famiglia le infrazioni al presente regolamento.

Le successive sanzioni disciplinari sono irrogate per iscritto, sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato e alla sua famiglia. In esse devono essere specificate in maniera inequivocabile, rigorosa e chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione.

A titolo puramente esemplificativo si allegano come parte integrante al presente regolamento le tabelle A, B, C, D, E che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi (lievi) e gravi: qualsiasi comportamento che comunque violi i regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, possono essere accompagnati da interventi educativi specifici. Tali interventi sono finalizzati alla riflessione, al ravvedimento e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Esempi di interventi educativi specifici:

- riflessione sul comportamento che l'alunno ha adottato e sulle motivazioni che l'hanno determinato;
- riflessione sull'importanza di organizzarsi in modo funzionale per l'attività didattica;
- richiesta di scuse private o pubbliche;
- produzione obbligatoria di un elaborato (da svolgere a casa in collaborazione coi genitori) sui fatti accaduti e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di pausa didattica o a casa (compiti non eseguiti o non terminati);
- assegnazione di un compito di rinforzo, da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare.

Art.4 Allontanamento dalla comunità scolastica

L'allontanamento dalla comunità scolastica si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari. Per un periodo non superiore a quindici giorni, l'irrogazione di detta sanzione è di competenza del Consiglio di Classe, riunito nella totalità delle componenti.

Qualora fra le componenti elette vi sia il/i genitore/i dello studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, questi è/sono sostituito/i, per il solo procedimento disciplinare, dal primo o dai primi dei non eletti.

Il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Classe: tale convocazione va notificata ai genitori/tutori dello studente interessato, che si presenta con i suoi genitori, eventualmente accompagnato da testimoni, ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Classe, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di un allontanamento dalla comunità scolastica, può decidere di non procedere.

Art.5 Conversione delle sanzioni

L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Sulla base della disponibilità di risorse economiche ed umane, si possono prevedere le seguenti attività:

- pulizia degli spazi e degli arredi compromessi;
- intervento riparatorio del danno e ripristino della situazione antecedente;
- risarcimento economico del danno procurato;
- svolgimento di mansioni utili alla comunità scolastica anche durante le attività ricreative;
- collaborazione con il personale di servizio nella pulizia dell'ambiente;
- attività socialmente utili favorendo un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l'assunzione di stili di comportamento positivo, che sviluppino la formazione di una coscienza responsabile e la crescita consapevole dei ragazzi.

L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso.

Art.6 Procedimento

Non può essere irrogata alcuna sanzione disciplinare senza che prima lo studente interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni: l'organo competente all'irrogazione della sanzioni può sentire i soggetti coinvolti nei fatti che costituiscono oggetto di accertamento, se necessario anche in contraddittorio.

Qualora allo studente il Consiglio di Classe abbia affiancato un tutor, quest'ultimo può essere sentito nel corso del procedimento.

Art.7 Impugnazioni

Avverso la sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso all'organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione stessa, in conformità a quanto previsto dall'art.328 comma 4 del D.Lgs.n.297/94.

L'avvenuta conversione della sanzione comporta rinuncia all'impugnazione.

Per quanto attiene all'impugnazione delle suddette sanzioni disciplinari le modifiche introdotte dalla normativa vigente in materia sono finalizzate a garantire da un lato "il diritto di difesa" degli studenti e, dall'altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va rammentato, infatti, che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Il sistema di impugnazioni delineato dall'art. 5 del D.P.R. n. 249/98 e successive modificazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel

regolamento di istituto.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori/tutori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.

L'Organo di garanzia in prima convocazione deve essere perfetto (totalità dei membri); in seconda convocazione decide a maggioranza semplice dei presenti, purché sia presente almeno il Dirigente Scolastico. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'eventuale astensione viene conteggiata tra i voti che concorrono al mancato accoglimento del ricorso.

L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (D.P.R. n. 249/98, art. 5, comma 1).

Di ogni riunione viene redatto verbale dal quale devono emergere le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e le eventuali posizioni difformi di qualcuno dei componenti.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art.8 Organo di garanzia

Per la composizione, nomina e funzionamento dell'Organo di garanzia, si precisa quanto segue:

1. L'Organo è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da due docenti della Scuola designati e da due rappresentanti dei genitori eletti nell'ambito del Consiglio di Istituto. Gli stessi vengono quindi nominati dal Dirigente Scolastico con apposito atto.
2. Con le stesse modalità sarà eletto anche un membro supplente per la componente genitori che subentrerà al titolare nel caso di dimissioni o in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione o qualora faccia parte dell'Organo di garanzia il genitore dell'alunno sanzionato).
3. Il procedimento innanzi all'Organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso la sanzione da parte del genitore/tutore dell'alunno minore o dell'alunno se maggiorenne, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'Organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.
4. Nel caso in cui il genitore/tutore del minore che si appella faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente (primo dei non eletti).
5. L'Organo di garanzia è altresì competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.
6. L'Organo di garanzia resta in carica per tre anni scolastici.

TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI (LIEVI)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce le ammonizioni e le sanzioni disciplinari
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elevato numero di assenze (escluse ragioni documentabili e di salute) 2. Assenze ingiustificate 3. Assenze "strategiche" in occasione di verifiche e/o interrogazioni 4. Contraffazione di firme 5. Ritardi e uscite anticipate (non documentate) 6. Ritardi al rientro intervalli e al cambio d'ora o nel trasferimento d'aula 7. Allontanamento dalla classe senza autorizzazione 8. Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe 9. Consegna non puntuale dei documenti scolastici 10. Mancato svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnati per casa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale anche con annotazione sul registro personale del docente • Il ripetersi delle mancanze disciplinari comporta anche l'ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Il docente di classe • Il docente di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Espressioni maleducate e linguaggio offensivo nei confronti delle Istituzioni, del Dirigente Scolastico, dei docenti, di esperti esterni, del personale della scuola e/o dei compagni 2. Interventi inopportuni durante le lezioni 3. Schiamazzi nelle aule e nei corridoi 4. Non rispetto del materiale altrui 5. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 6. Mancato rispetto nell'abbigliamento 7. Mancato rispetto delle "regole" anche in luogo esterno alla attività scolastica 	<ul style="list-style-type: none"> • Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino ad un massimo di cinque giorni 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio di Classe che: <ol style="list-style-type: none"> 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione 3. offre la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violazioni involontarie dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 2. Mancato rispetto delle procedure d'esodo in prove di evacuazione o in situazione di emergenza 3. Inadempienze durante il servizio mensa e lungo le vie d'esodo (scale, corridoi...) 		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente e degli spazi della scuola 2. Danneggiamenti involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc. 3. Scritte su muri, porte e banchi e arredi scolastici 4. Uso improprio delle attrezzature e dei sussidi didattici 		<p>APPELLO All'Organo di garanzia</p>
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE E ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uso del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica, senza il consenso del docente 		

TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI - SANZIONE: Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 7))

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce l'ammonizione e la sanzione
	1. Infrazioni non gravi di cui alla tabella A che si ripetono dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> Ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale 	<ul style="list-style-type: none"> Il docente di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui Discriminazione nei confronti di altre persone per religione, cultura, etnia, ... Compimento di fatti di reato con violenze fisiche, verbali e/o psicologiche atte a limitare la libertà personale 	<p>seguita da</p> <ul style="list-style-type: none"> Allontanamento temporaneo fino ad un massimo di 15 giorni (la sanzione potrà prevedere l'obbligo di frequenza e/o l'assegnazione di attività orientate al recupero educativo) 	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio di Classe che: <ol style="list-style-type: none"> accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni applica la sanzione dell'allontanamento offre la possibilità della conversione (anche parziale) della sanzione individuando le attività necessarie alla conversione stessa
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	<ol style="list-style-type: none"> Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati Introduzione nella scuola o nelle attività connesse (visite istruzione) di alcolici, droghe o armi (taglierini, coltelli,...) 		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra).		<p>APPELLO All'Organo di garanzia</p>
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	<ol style="list-style-type: none"> Uso anche reiterato del telefono cellulare e di altre apparecchiature elettroniche durante l'attività didattica, senza il consenso del docente Episodi di cyberbullismo (intendendo per cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"). 		

TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 9).

DOVERI (art.3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mananze disciplinari)	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce l'ammonizione e la sanzione
	1. Infrazioni gravi di cui alla tabella B che si ripetono dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> Ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale 	<ul style="list-style-type: none"> Il docente di classe
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ol style="list-style-type: none"> Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 	<ul style="list-style-type: none"> Ammonizione scritta (nota disciplinare) annotata sul registro di classe e sul libretto/diario personale <p>seguita da</p>	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (propria e/o altrui)	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento superiore ai 15 giorni 	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio di Istituto che: <ol style="list-style-type: none"> accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni verifica che il fatto commesso sia di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo applica la sanzione dell'allontanamento dopo aver verificato che non comprometta la validità dell'anno scolastico valuta l'opportunità di procedere con denuncia circostanziata all'autorità di Polizia
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Ripetuto danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle aule e in palestra)		
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	1. Reiterati e gravi episodi di cyberbullismo accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore, ecc.)		

TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI – SANZIONE: Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (D.P.R. n. 249/98, art. 4, comma 9 bis)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
	1. Infrazioni gravi di cui alla tabella C che si ripetono dopo sanzioni già applicate	<ul style="list-style-type: none"> Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico e trascrizione nel fascicolo personale 	<ul style="list-style-type: none"> Il Consiglio di Istituto e: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la recidività di reati che costituiscono gravi pericoli alla comunità 2. verifica che non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico 3. verifica che l’allontanamento non determini l’impossibilità per l’alunno di essere valutato in sede di scrutinio finale 4. applica la sanzione solo se sono stati commessi “reati che violano la dignità e il rispetto della persona o con una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e i fatti commessi sono di tale gravità da richiedere deroga all’allontanamento fino a 15 giorni” 5. procede con denuncia circostanziata all’autorità di polizia <p>APPELLO All’Organo di garanzia</p>
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale 2. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE E DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati e/o danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature con una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone		
USO DEI TELEFONI CELLULARI E DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUDIO E VIDEO	1. Reiterati episodi di cyberbullismo, di eccezionale gravità, accertati e imputabili a uno o più alunni (uso del telefono cellulare per diffusione di filmati a contenuto pornografico, violazione della privacy di docenti e coetanei, realizzazione di foto e filmati che offendano il senso del pudore, ecc.)		

Tabella E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del primo ciclo (D.P.R. n. 249/98, art. 4 comma 9 bis e 9 ter)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri (mancanze disciplinari)	SANZIONE DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE Chi accerta e stabilisce la sanzione
			<ul style="list-style-type: none"> Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo (Comma 9 bis).

Il presente regolamento è pubblicato all’albo della Scuola e sul sito www.icscurti.gov.it.

Esso viene presentato alle famiglie in occasione della prima assemblea delle classi.

Per ogni norma non contemplata dal vigente Regolamento si intendono applicate le disposizioni presenti nello Statuto delle Studentesse e degli studenti.